

Si allega l'ipotesi ricostruttiva dell'art. 2948 n. 4 cod.civ. conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale, che è stata anticipata da uno dei relatori del Convegno del 16 novembre 2022 (Avv. Bruno Cossu).

## **NOTA SUL TESTO DELL'ART.2948 N. 4 C.C. COME RISULTANTE A SEGUITO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

### **“Codice Civile art. 2948. Prescrizione di cinque anni**

*Si prescrivono in cinque anni:*

1) ...

1-bis) ...

2) ....

3) ...

4) *gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.*

***Per quanto riguarda i crediti retributivi garantiti dall'art.36 della Costituzione dei lavoratori occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di datori di lavoro privati, il cui rapporto non sia dotato di quella resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico e cioè di quella particolare forza di resistenza quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione del rapporto, il termine di cinque anni decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.***

***La stabilità del rapporto deve ritenersi sussistente nel caso in cui vi sia una disciplina che all'annullamento dell'avvenuto licenziamento fa seguire la completa reintegrazione della posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.”***